

Comune di Capannori
ALLEGATO alla deli
bera n. 64
del 20-11-2015
Il Segretario Generale



COMUNE DI CAPANNORI

Gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra
Comuni non capoluogo in base all'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006

Schema di convenzione

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno (00) del mese di presso la sede del Comune di

TRA

il Comune di, con sede legale in....., via/piazza n....codice fiscale legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra/sig....., nata/o a _____ il _____, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge e il medesimo firma il presente atto mediante firma digitale rilasciata da _____, la cui validità è stata accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/>, ove risulta la validità dal _____ al _____ - numero di serie _____ e che il certificato non risulta revocato alla data del _____ 2015;

E

il Comune di, con sede legale in....., via/piazza n....codice fiscale legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra/sig....., nata/o a _____ il _____, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge e il medesimo firma il presente atto mediante firma digitale rilasciata da _____, la cui validità è stata accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/>, ove risulta la validità dal _____ al _____ - numero di serie _____ e che il certificato non risulta revocato alla data del _____ 2015;

E

il Comune di, con sede legale in....., via/piazza n....codice fiscale legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra/sig....., nata/o a _____ il _____, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge e il medesimo firma il presente atto mediante firma digitale rilasciata da _____, la cui validità è stata accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/>, ove risulta la validità dal _____ al _____ - numero di serie _____ e che il certificato non risulta revocato alla data del _____ 2015;

PREMESSO CHE

- l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che:

- a) i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- b) in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

- il D.L. 192/2015 convertito in L.11/2015, modificando l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 33 succitato, già modificato con l'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114 prevede che:
 - a) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, entrano in vigore il 1° settembre 2015, quanto all'acquisizione di lavori, di beni e di servizi;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*" prevede che "All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1° settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2015»";
- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni;
- in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "*accordi consortili*" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza ad istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun Ente;
- l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:
 - a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);
 - b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

PREMESSO INOLTRE:

- che i Comuni di,, hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali la convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, mediante la costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni associati:
 - a) deliberazione n..... del, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di, esecutiva ai sensi di legge;

- b) deliberazione n..... del, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di, esecutiva ai sensi di legge;
- c) deliberazione n..... del....., adottata dal Consiglio Comunale del Comune di, esecutiva ai sensi di legge;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione disciplina la costituzione ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento della Centrale unica di committenza (d'ora innanzi CUC), ai sensi dell' art. 33 comma 3-bis del d.lgs 163/2006, per la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti delle attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.
3. La C.U.C. persegue gli obiettivi di:
 - a) promuovere procedure per l'affidamento congiunto di lavori, beni e servizi per quanto compatibili con le esigenze dei Comuni, per conto dei Comuni associati allo scopo di ottenere, mediante una gestione unitaria e omogenea, risparmi di spesa;
 - b) creare una struttura organizzativa, con la partecipazione del personale di tutti i Comuni aderenti, specializzata nella gestione delle procedure di gara per l'acquisizione di lavori, servizi e beni;
 - c) perseguire la semplificazione e la tracciabilità delle procedure di gara attraverso l'utilizzo di mercati elettronici e sistemi telematici di acquisto.
4. La convenzione è aperta all'adesione dei Comuni e degli Enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso, l'Ente che richieda di aderire alla convenzione, ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni.
5. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006.
6. La presente convenzione non si applica:
 - a) alle procedure di gara finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara (C.I.G.), con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 c.2 del d.l. n. 66/2014 conv. in L. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011;
 - b) agli affidamenti tramite soggetti aggregatori quali CONSIP, MEPA, Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START), come previsto dall'art. 33 comma 3-bis del d.lgs 163/2006;
 - c) agli affidamenti di lavori per somma urgenza con la procedura di cui alla normativa vigente;
 - d) a tutti gli affidamenti diretti che la normativa vigente consente.

Art. 2
Durata scioglimento e recesso della convenzione

1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, beni e servizi è operativa dal momento della sottoscrizione della presente convenzione.
2. Considerato che il quadro normativo vigente subirà verosimilmente mutamenti in forza delle previsioni contenute nel disegno di legge di riforma del Codice degli Appalti, di cui al D.lgs 163/2006, attualmente in corso di approvazione in Parlamento, la presente convenzione ha durata di 1 (un) anno dalla sua stipulazione, al fine di consentire i necessari adeguamenti a nuove disposizioni legislative.
3. Cessa di essere operativa, senza necessità di atti di scioglimento, quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi.
4. I Comuni associati possono recedere dalla presente convenzione, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi:
 - a) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
 - b) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;
 - c) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata.

Art. 3
Ufficio comune operante come CUC per i Comuni associati

1. Al fine di garantire la più ampia partecipazione ed elevare le competenze di tutti i Comuni, è istituito un ufficio comune avente una struttura organizzativa a rete, operante quale CUC con sede principale presso il Comune capofila di Capannori e sedi decentrate presso i Comuni aderenti.
2. La CUC non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla CUC, con particolare riguardo:
 - a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
 - b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
 - c) ai riferimenti fiscali;
 - d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RSA).
3. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

4. I singoli Comuni associati dovranno garantire le risorse umane e strumentali al fine di assicurare alla CUC una struttura organizzativa adeguata e dovranno svolgere autonomamente le fasi relative alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi di loro competenza, come stabilito dal successivo art. 5 della presente convenzione.

Art. 4

Regole generali di organizzazione e funzionamento

1. La CUC funzionerà con modalità operative diverse nelle seguenti ipotesi:
 - a) procedura congiunta per più Comuni aderenti
 - b) procedura attivata su iniziativa di un singolo Comune aderente .
2. La CUC svolge le seguenti funzioni ed attività generali nell'interesse dei Comuni associati e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:
 - a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili a più Comuni), beni e servizi;
 - b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi riferibili alle esigenze dei Comuni associati;
 - c) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari e modulistica omogenei negli enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, beni e servizi in modo da favorire l'azione sinergica della CUC; in base a tale attività, i Comuni associati, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si impegnano a proporre a questi ultimi l'adozione dei regolamenti unitari predisposti dalla centrale.

Art. 5

Procedure di gara

1. La CUC, sulla base dei fabbisogni esplicitati dai Comuni, provvede ad esperire le procedure di acquisizione per un determinato lavoro, bene o servizio tramite affidamento congiunto dell'appalto.
2. La CUC prima di avviare le procedure di acquisizione concorderà con i Comuni interessati il contenuto del capitolato d'appalto e delle modalità di espletamento della gara.
3. La procedura di affidamento congiunta sarà attivata solo dopo l'acquisizione da parte della CUC della determinazione a contrattare con cui i Comuni interessati approvano nel medesimo testo il capitolato concordato ed effettuano la prenotazione di impegno della spesa relativa, nonché il bando/lettera di invito e tutti i documenti di gara.
4. La CUC, in caso di procedura di affidamento congiunta, svolge le proprie funzioni avviando il procedimento dalla pubblicazione del bando o invio di lettere d'invito fino all'aggiudicazione definitiva. Cura quindi gli adempimenti relativi all'affidamento in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento e le verifiche attraverso il sistema AVCPASS sulle dichiarazioni sostitutive presentate, ai sensi della normativa vigente.
5. La commissione di gara, di norma, nelle procedure di affidamento in forma unitaria sarà nominata dal responsabile della CUC fra i dipendenti dei Comuni aderenti e nello specifico sarà composta da:
 - a) il Dirigente/Responsabile del settore cui si riferisce l'oggetto di gara appartenente al Comune richiedente la quota dell'appalto d'importo maggiore, in qualità di Presidente,

- b) un membro esperto del settore cui si riferisce l'oggetto di gara,
 - c) un membro esperto di procedure di gara individuato tra i referenti della CUC designati dai Comuni aderenti .
6. Restano in capo al singolo Comune :
- a) il provvedimento di presa d'atto dei risultati della procedura di affidamento e il conseguente impegno di spesa, nonché la stipulazione del contratto per la quota di propria competenza;
 - b) tutte le attività ed adempimenti successivi alla stipula del contratto, ivi compresi la verifica della corretta esecuzione , la liquidazione e il pagamento;
 - c) la nomina del Responsabile Unico del Procedimento relativamente alla propria quota parte.
7. In caso di affidamento di lavori, beni e forniture a favore di uno dei Comuni aderenti, la CUC - con modalità decentrata - fermo restando il massimo coordinamento del gruppo di lavoro e l'unicità del responsabile del procedimento, svolge le attività dalla pubblicazione del bando fino all'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria.
8. La commissione di gara nelle procedure di affidamento su iniziativa del Comune aderente sarà nominata dal responsabile della CUC fra i dipendenti del Comune richiedente la gara e nello specifico sarà di norma composta da:
- a) il dirigente/responsabile del settore cui si riferisce l'oggetto di gara appartenente al Comune richiedente, in qualità di Presidente,
 - b) un membro esperto del settore cui si riferisce l'oggetto di gara,
 - c) un membro esperto di procedure di gara individuato tra i referenti della CUC designato dal Comune richiedente l'appalto o altri Comuni se disponibili.

Art. 6

Risorse umane e strumentali della CUC

1. I singoli Comuni associati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come CUC garantendo personale di idonea professionalità.
2. Al fine di elevare la professionalità e garantire un maggiore livello di specializzazione della CUC saranno definite aree tematiche di lavoro, quali, per esempio, l'area relativa agli appalti di lavori pubblici, area per appalti di servizi e beni, area per aspetti procedurali in materia di gare e contratti, in base alle quali si costituiranno sezioni specializzate della CUC.
3. I Comuni aderenti individuano il personale idoneo per la partecipazione alle sezioni specializzate della CUC ed, in ogni caso, garantiscono l'individuazione di :
 - a) un funzionario di cat.D, incaricato quale referente unico per le attività e funzioni dell'ufficio comune della CUC e per lo svolgimento delle fasi delle procedure di gara di competenza dei singoli Comuni ,
 - b) almeno un dipendente di cat. C o B per attività di supporto e collaborazione per le attività svolte dall'ufficio comune e dai singoli Comuni associati.
4. Il personale incaricato di cui ai precedenti comma rimane insediato nella sede del proprio Comune e la gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di provenienza, pur essendo funzionalmente operante nell'ambito di un ufficio comune.
5. Il Responsabile della CUC è individuato dal Comune capo-fila e agisce, per conto della stessa, con poteri di organizzazione coordinando l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa.

6. La struttura organizzativa operante come CUC adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune individuato come ente capofila, nonché, a cura dei singoli Comuni, anche il sito istituzionale degli stessi per garantire la più ampia conoscenza delle procedure di affidamento.
7. Il Comune capo-fila presso il quale vi è la sede principale dell'ufficio comune operante come CUC, nonché gli altri Comuni dove sono comunque insediate sedi decentrate, mettono a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività di acquisizione di lavori, beni e servizi in forma associata.
8. I Comuni associati promuovono l'adozione di un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con l'Ufficio comune operante come CUC, in relazione alle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, beni e servizi.
9. I Comuni associati consentono all'Ufficio comune operante come CUC l'accesso ai propri documenti, quando necessario, per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, beni e servizi.

Art. 7

Riparto delle spese

1. L'Ufficio Comune operante come CUC conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
2. Ciascun Comune associato rimborsa al Comune capofila i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo.
3. In caso di costi diretti, sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.
4. I costi generali sono ripartiti tra i comuni aderenti sulla base del criterio del numero dei procedimenti di gara attivati e del valore degli stessi. La quantificazione dei rimborsi sarà dettagliata nel manuale di organizzazione di cui all'art. 12 comma 3 della presente convenzione.
5. Il rimborso dei costi diretti e dei costi generali, da parte degli enti associati a favore del Comune capo-fila avviene con cadenza semestrale su rendicontazione predisposta da quest'ultimo.

Art. 8

Gestione del contenzioso

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi gestite dall'Ufficio comune operante come CUC, l'ufficio comune stesso collabora con i Comuni associati:
 - a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;

- b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.
2. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificarlo direttamente al Comune che ha avviato le procedure di gara.
3. I Comuni associati in relazione al contenzioso insorto decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.

Art. 9

Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dall'ufficio comune operante come CUC

1. L'ufficio comune operante come CUC conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici, in base agli articoli 13 e 79, comma 5-quater del d.lgs. n. 163/2006, il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC è il responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1, per le fasi di sua competenza .

Art. 10

Riservatezza

1. Il Comune presso il quale è istituito l'Ufficio comune operante come CUC è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come CUC, per le fasi da essa gestite.
2. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali in relazione alle attività delle fasi delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi autonomamente gestiti, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione , all'affidamento e all'esecuzione del contratto.
3. Ogni comune individua i Responsabili del Trattamento dati, in base alla propria organizzazione.

Art. 11

Prevenzione della corruzione

1. Le attività della struttura organizzativa operante come CUC sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dai Comuni associati .

Art. 12

Revisione della convenzione, adeguamento dinamico ed attuazione della convenzione

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti senza necessità di atti di recepimento.
2. I Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario, per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.
3. Gli eventuali atti ulteriori susseguenti e conseguenti alla presente convenzione saranno adottati dalle rispettive Giunte Comunali, ivi compreso un apposito manuale di organizzazione e funzionamento della CUC.

Art. 13

Risoluzione delle controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente Autorità Giudiziaria.

Letto, approvato e sottoscritto il

Per il Comune di

Il Sindaco f.to digitalmente.....

Per il Comune di

Il Sindaco f.to digitalmente

Per il Comune di

Il Sindaco f.to digitalmente